

# REGOLAMENTO

del cimitero comunale  
di Gorduno



Edizione 1979

# **REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI GORDUNO**

## **CAPITOLO I**

### **Amministrazione e sorveglianza**

#### **Art. 1**

L'amministrazione e la sorveglianza del cimitero comunale sono di competenza del Municipio, che può avvalersi della consulenza della Commissione Sanitaria per le questioni importanti.

#### **Art. 2**

Il Municipio, per mezzo della Cancelleria Comunale, tiene il registro delle sepolture e custodisce gli altri documenti che si riferiscono al Cimitero Comunale come: planimetria, piano di situazione, piano di spurgo delle tombe, ecc.

#### **Art. 3**

Il Municipio nomina un custode/affossatore per la sorveglianza e la manutenzione del cimitero, conformemente alle disposizioni del Regolamento Comunale, articoli 49, lettera e), 50 e 60. In particolare, il custode/affossatore deve provvedere:

- a) all'apertura e alla chiusura del cancello del cimitero secondo le istruzioni del Municipio;
- b) alla pulizia e alla manutenzione delle aree del cimitero non occupate dalle tombe private;
- c) a far eseguire lo scavo delle fosse e a prestare la sua opera nella tumulazione delle salme, oppure in caso di esumazioni;
- d) a sorvegliare i lavori dei privati per la costruzione di monumenti o ricordi funebri;
- e) a denunciare al Municipio qualsiasi trasgressione alle disposizioni legali o danneggiamento della proprietà privata o pubblica.

## **CAPITOLO II**

### **Distribuzione e utilizzazione dell'area del cimitero**

#### **Art. 4**

Il cimitero è suddiviso nelle sezioni: A, B, C, D, secondo il piano dell'architetto Renzo Molina, Bellinzona, del luglio 1974, che è parte integrante di questo regolamento. Le sezioni sono completate dai settori E e G, per la sepoltura dei bambini, e da un famedio F, per sole urne cinerarie.

#### **Art. 5**

Le inumazioni avvengono nell'ordine alfabetico delle sezioni e, per ogni sezione, secondo la numerazione progressiva delle rispettive tombe.

**Art. 6**

Ogni sepoltura, sia nel terreno, sia nel famedio, avviene a carattere temporaneo, al minimo però per una durata di venti anni.

**CAPITOLO III****Sepulture e esumazioni****Art. 7**

Nessuna salma o resti di salma potranno essere inumati nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.

**Art. 8**

Nel cimitero sono accolti le salme, ceneri e ossa di:

- a) persone decedute nella giurisdizione comunale;
- b) persone domiciliate nel Comune, decedute fuori della giurisdizione comunale;
- c) persone attinenti non domiciliate nel Comune, decedute fuori della giurisdizione comunale;
- d) persone che hanno perso l'attinenza a seguito del matrimonio.

**Art. 9**

Nessuna fossa può accogliere più di una salma, tranne il caso di madre e neonato morti al momento del parto e composti nello stesso feretro. L'eccezione vale pure per le urne cinerarie, che possono essere seppellite in tombe già occupate, alla profondità di almeno un metro, previa autorizzazione del Municipio.

**Art. 10**

Ogni tomba per adulto dovrà avere almeno ml. 1.80 di lunghezza, ml. 1.80 di profondità e ml. 0.80 di larghezza. Tra una tomba e l'altra si deve lasciare uno spazio di ml. 0.40. Le fosse per i bambini fino a 10 anni di età dovranno avere le seguenti dimensioni: ml. 1.50 di profondità, ml. 1.50 di lunghezza e ml. 0.60 di larghezza. Distanza tra tomba e tomba ml. 0.30.

**Art. 11**

Le casse devono essere di legno di facile decomposizione. Le casse metalliche o difficilmente decomponibili non sono ammesse. Per le salme di defunti provenienti dall'estero o da lontano, trasportate in casse metalliche, è ammessa eccezionalmente la tumulazione, senza sostituzione della cassa, alla profondità di ml. 2.50. La maggior spesa per aumentare la profondità della fossa oltre i ml. 1.80 è a carico dei parenti.

**Art. 12**

Le urne cinerarie possono contenere solo le ceneri di una persona. Possono essere poste nelle nicchie del famedio, oppure seppellite in una tomba, anche già occupata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9. Le urne cinerarie possono essere custodite anche al domicilio dei parenti, ma non possono essere seppellite in terreno aperto o privato. Ogni nicchia del famedio può contenere fino a tre urne cinerarie di defunti della medesima famiglia o del medesimo parentado.

### **Art. 13**

Le esumazioni straordinaria hanno luogo:

- a) per ordine dell'autorità giudiziaria;
- b) per la sistemazione del cimitero o su richiesta motivata dei familiari. Salvo nel caso contemplato alla lettera a), nessuna salma può essere esumata, senza il consenso dell'autorità competente, prima che siano trascorsi venti anni dall'inumazione. Queste esumazioni dovranno essere eseguite alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

### **Art. 14**

Lo spurgo del cimitero viene deciso dal Municipio quando se ne avverte la necessità. Lo spurgo avviene per sezioni, nel medesimo ordine cronologico fissato all'art. 5 per le sepolture, il più presto venti anni dall'ultima tumulazione nella sezione. Le urne cinerarie seppellite nella sezione destinata allo spurgo, conformemente all'art. 12, sono trattate alla stessa stregua dei resti del defunto seppellito nella medesima tomba. Tre mesi prima dell'inizio dei lavori, il Municipio ne informa i familiari dei defunti, invitandoli a rimuovere entro tale termine eventuali contorni, croci o monumenti funebri. Se non esistono più familiari o parenti se questi non sono noti, alla rimozione di questi oggetti provvederà il Municipio, che potrà disporne liberamente. Lo stesso vale per gli oggetti che i parenti e i familiari rinunciano per iscritto ad asportare.

### **Art. 15**

Ai lavori di spurgo possono assistere anche i familiari o i parenti del defunto, per raccogliere le ossa e i resti. Questi devono essere messi in una cassetta di legno, da piombare ermeticamente e da seppellire in un'altra tomba già occupata da un parente del defunto alla profondità di almeno un metro. Le ossa e i resti non reclamati dai familiari o dai parenti saranno raccolti accuratamente dal personale addetto allo spurgo e messi nell'ossario comune.

### **Art. 16**

Quando i loculi per urne cinerarie cominciano a scarseggiare, si procederà al loro spurgo secondo i criteri validi per le tombe, cioè non prima che siano trascorsi venti anni dall'ultima deposizione di un'urna nel loculo. I familiari o i parenti possono ottenere il permesso di seppellire nuovamente l'urna in una tomba già occupata da un parente del defunto. Le urne non reclamate verranno messe nell'ossario comune.

## **CAPITOLO IV**

### **Norme di polizia**

#### **Art. 17**

L'orario di apertura del cimitero è fissato dal Municipio secondo le stagioni e le circostanze.

#### **Art. 18**

E' proibito entrare nel cimitero con animali o con veicoli salvo nel caso in cui questi ultimi servano al trasporto di materiale per la costruzione di monumenti o ricordi funebri, preventivamente approvati dal Municipio.

## **CAPITOLO V**

### **Norme di edilizia**

#### **Art. 19**

Dopo ogni inumazione si deve posare sulla tomba una croce con nome e cognome del defunto.

#### **Art. 20**

Un anno dopo l'inumazione ogni tomba dovrà essere esattamente delimitata con una bordura di pietra naturale o artificiale delle seguenti dimensioni, misurate sul filo esterno: lunghezza ml. 1.80, larghezza ml. 0.80, altezza massima misurata dalla quota media del terreno ml. 0.20. E' vietato oltrepassare queste misure o non delimitare completamente la tomba. Se è prevista l'erezione di un monumento funebre entro la fine del secondo anno dalla data della sepoltura si può soprassedere alla posa del contorno. Parimenti il Municipio può prolungare convenientemente questo termine se il terreno non si fosse sufficientemente assestato e si prevedessero nuovi cedimenti. Per le tombe dei bambini fino a 10 anni, sepolti nelle sezioni E e G, la posa del contorno della tomba non è obbligatoria.

#### **Art. 21**

Per la posa di lapidi o ricordi funebri di qualsiasi natura si dovrà inoltrare domanda scritta al Municipio, corredata dei relativi progetti o disegni in duplo esemplare, in scala 1:10. Nella domanda deve essere indicato anche il testo dell'iscrizione, la designazione delle decorazioni e il tipo di materiali che si intendono usare. Il Municipio ha la facoltà di imporre al progetto quelle modificazioni di carattere estetico o costruttivo dettate dalle vigenti disposizioni.

#### **Art. 22**

La tomba dovrà essere delimitata con la bordura o occupata completamente con il monumento o il ricordo funebre, nei limiti delle dimensioni indicata all'articolo 21.

Nessun monumento funebre, né croci, né lapidi, potranno sporgere dal terreno oltre l'altezza di ml. 1.10.

Tutte le spese derivanti dalla posa, manutenzione e modificazione di monumenti funebri o bordure sono a carico dei familiari del defunto.

#### **Art. 23**

I loculi del famedio devono essere chiusi ermeticamente dopo la deposizione dell'urna. Le iscrizioni sulla lastra di marmo del loculo, eseguite con lettere di metallo, dovranno limitarsi a: nome e cognome, anno di nascita e morte. E' ammessa la posa di una fotografia di formato circolare, con cornice di bronzo, del diametro massimo di 7 cm. Al posto della fotografia, può essere affissa una croce di bronzo delle dimensioni massime di cm. 7 x 5. Per garantire l'uniformità e l'estetica di tutto il complesso del famedio, le iscrizioni verranno eseguite a cura del Municipio, per conto e a spese dei familiari del defunto, su indicazioni dell'architetto progettista del nuovo cimitero.

Non è ammesso l'applicazione di porta-fiori sulla lastra di marmo del loculo. Per i ricordi floreali bisognerà far capo agli appositi recipienti posati dinanzi al famedio.

**Art. 24**

Le bordure, lapidi e monumenti devono essere trasportati già pronti per la messa in opera e non potranno essere lavorati all'interno del cimitero, salvo i piccoli adattamenti necessari per la posa.

**Art. 25**

Non è permesso nessun lavoro di posa o di modificazioni di lapidi o monumenti funebri le domeniche e i giorni festivi, come pure nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre.

**Art. 26**

L'applicazione di lapidi e monumenti ai muri del cimitero è vietata.

**Art. 27**

I residui di opere eseguite nel cimitero dovranno essere immediatamente trasportati fuori dal recinto. In caso di inadempienza di questo obbligo, il Municipio provvederà al necessario a spese del concessionario.

**Art. 28**

La manutenzione dei ricordi funebri (croci, lapidi o monumenti) incombe ai familiari o parenti del defunto. Se gli interessati non ottemperano a questo obbligo, il Municipio provvederà al necessario a loro spese.

**Art. 29**

Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni provocati da terzi a monumenti o ricordi funebri.

**Art. 30**

Ogni coltivazione sulle tombe, che non sia quella di semplici fiori o arbusti, è vietata. I fiori coltivati, le piante sempreverdi e gli altri arbusti non devono superare l'altezza di un metro, né sporgere lateralmente dallo spazio assegnato alla tomba. Il Municipio potrà farli regolare a spese degli interessati che non vi provvedono loro stessi.

**CAPITOLO VI****Tariffe****Art. 31**

Tasse per le sepolture:

a) persone decedute nella giurisdizione comunale	gratuito
b) persone domiciliate nel Comune, decedute fuori dalla giurisdizione comunale	gratuito
c) persone attinenti non domiciliate nel Comune, decedute fuori dalla giurisdizione comunale	fr. 1'500.-
d) persone che hanno perso l'attinenza a seguito di matrimonio	fr. 1'500.-

6.

e) persone non attinenti e non domiciliate nel Comune, ma i cui stretti familiari sono domiciliati a Gorduno fr. 1'500.-

Per deposizione dell'urna cineraria in tomba già occupata non viene prelevata alcuna tassa

Tasse per la deposizione dell'urna in un loculo del famedio:

a) persone decedute nella giurisdizione comunale fr. 400.-  
b) persone domiciliate nel Comune, decedute fuori della giurisdizione comunale fr. 400.-  
c) persone attinenti non domiciliate nel Comune, decedute fuori dalla giurisdizione comunale fr. 1'000.-  
d) persone che hanno perso l'attinenza a seguito di matrimonio fr. 1'000.-  
e) persone non attinenti e non domiciliate nel Comune, ma i cui stretti familiari sono domiciliati a Gorduno fr. 1'500.-

Se in un loculo per ossa o ceneri vengono collocati resti mortali di più persone, per ogni nuova immissione sarà corrisposta una tassa pari a  $\frac{1}{2}$  della tassa base.

Riservate le disposizioni dell'arte. 11.

### **Art. 32**

Per la posa della croce e della bordura previste agli articoli 20 e 21 del regolamento non viene percepita nessuna tassa.

### **Art. 33**

Per la posa di lapidi o di monumenti funebri vien percepita una tassa di concessione di franchi 200.- (duecento), che vale per 20 anni dall'inumazione. Alla scadenza la concessione può essere rinnovata fino a quando la sezione in cui si trova la tomba non è prevista per lo spurgo totale. In questo caso, per ogni anno di prolungamento della concessione, si dovrà pagare  $\frac{1}{20}$  (un ventesimo) della tassa pagata all'inizio.

## **CAPITOLO VII**

### **Disposizioni varie**

#### **Art. 34**

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente regolamento è punito con una multa da fr. 10.- a fr. 1000.-.

#### **Art. 35**

Per quanto non è previsto dal presente regolamento fanno stato le leggi cantonali vigenti in materia.

#### **Art. 36**

Il Municipio, sentita la Commissione Sanitarie, decide le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

**Art. 37**

Il presente regolamento entra in vigore appena ottenuta l'approvazione delle autorità cantonali. Esso abroga ogni disposizione comunale contraria, in particolare al Regolamento del Cimitero Comunale di Gorduno del 24 novembre 1942.

Per il Consiglio Comunale

Il presidente:

[Redacted]

Gli scrutatori:

[Redacted]

Il segretario:

**A. Pedrioli**

Il Municipio certifica che il presente regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 15 giorni.

Per il Municipio

Il sindaco:

**R. Pellandini**

Il segretario:

**A. Pedrioli**

Approvato con Ris. Governativa N. 4526 del 21 maggio 1979.